Commissione CeNSU - INU - SIU sulla "Riforma della Disciplina Urbanistica"
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane

Elaborazione della scheda a cura di:
Giuseppe Trombino

1. Nome Regione: SICILIA

2. Legge urbanistica vigente:

   L.R.S. 13 Agosto 2020, n. 19, *Norme per il governo del territorio*.
   http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-44o1/g20-44o1.pdf

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	*complessiva*	25.711 kmq²
	urbanizzata	3.411 kmq
Popolazione (ab)	*1991*	4.966.386
	2001	4.968.991
	2011	5.002.904
	2020	5.051.075
Suolo consumato (ha)	*2019*	167.123 ha

Fonte: Dati Istat – Dati ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	**Città Metropolitane**	**Comuni**
Numero complessivo	6	3	390
Superficie		11.848 kmq	
Popolazione		2.909.509	
Eventuali suddivisioni in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			-
Numero Comuni compresi		248	
Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			197
Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000			178
Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000			11
Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000			2
Numero Comuni con popolazione > 250.001abitanti			2

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

Il livello intermedio in Sicilia prevede i Liberi Consorzi comunali, con assemblee elettive di secondo livello, che hanno sostituito sei delle vecchie Provincie, e tre Città metropolitane, con analoga organizzazione, che hanno sostituito le vecchie Provincie di Palermo, Catania e Messina, senza alcuna ridefinizione territoriale.
Esistono molte forme di aggregazione di comuni, nessuna delle quali istituzionalizzata e per lo più volontaristiche e con limitate competenze istituzionali.

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento L. r. 13 agosto 2020, n. 19 Artt. 2 e 3	Le funzioni di governo del territorio sono svolte dagli enti locali e dalla Regione nel rispetto dei canoni di efficienza, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi di: a) sussidiarietà; b) sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero; c) partecipazione; d) concertazione; e) semplificazione e flessibilità; f) perequazione.	Le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi di rilevanza pubblica: a) prevedere lo sviluppo delle città e del territorio regionale, in modo armonico, sostenibile e durevole, con la finalità di promuovere la bellezza, la salubrità ed il miglioramento della qualità di vita nelle città, nei territori e nell'ambiente; b) assicurare che i processi di trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la riduzione dei rischi territoriali, la salute e la qualità della vita dei cittadini, preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l'identità storico-culturale con adeguate azioni di recupero dei siti compromessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività urbanistico-edilizia; c) promuovere la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali della città e del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche alla eliminazione delle sperequazioni territoriali; d) valorizzare i centri storici, promuovendo e attuando interventi di restauro urbano, riqualificazione urbana e recupero edilizio; e) ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative; f) garantire un'urbanistica capace di conseguire un'equa ripartizione dei vantaggi ed oneri connessi alla trasformazione territoriale, applicando in ogni caso sistemi perequativi; g) promuovere la conoscenza del territorio attraverso strumenti condivisi tra Regione ed enti locali; h) promuovere e sviluppare interventi di rigenerazione urbana sostenibile
Eventuali proposte di riforma in essere	-	-

Alcune parti della Legge e segnatamente tutte quelle che assegnano valenza paesaggistica al Piano Territoriale Regionale sono state impugnate dal Consiglio dei Ministri che le ha ritenute non rispondenti ai principi costituzionali, sia pure tenendo conto della potestà legislativa che la Regione Siciliana ha sia in materia urbanistica che paesaggistica.
Per tenere conto di tali rilievi ed evitare il contenzioso la Regione ha espunto le disposizioni contestate approvando un testo modificato (L.R. 3 Febbraio 2021, n. 2).

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità/meccanismi previsti
Sussidiarietà/ Governance multilivello	Art. 4	Razionalizzare, distinguendole, le competenze tra i soggetti della pianificazione. La sussidiarietà è intesa verticalmente tra funzioni dei soggetti della pianificazione	Regionale, provinciale, comunale	Sono conferite ai comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite alla Regione, alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali
Rigenerazione urbana	Art. 33	La Regione promuove iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero anche attraverso la rigenerazione di aree edificate se esse hanno perduto la loro originaria utilizzazione, mediante la riqualificazione dell'ambiente degradato, secondo i criteri di sostenibilità e mediante l'individuazione di nuove funzioni aventi rilevanza strategica, anche in un'ottica di area vasta.	Regionale, provinciale, comunale	Interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche in variante ai PUG. La definizione dei meccanismi è rinviata ad un Decreto specifico.
Politiche per i centri storici	Non esplicitate nella LR. 19/2020 Vige la L.R. 13/2015	Semplificare il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero	Comunale	Redazione di uno "Studio con effetti costitutivi" non avente valore di strumento urbanistico
Consumo di suolo	Art. 34	In coerenza con i principi e gli indirizzi dell'Unione europea, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato	Regionale, provinciale, comunale	Il consumo di suolo è consentito, entro il limite massimo del dieci per cento della superficie del territorio urbanizzato, esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico dalla normativa vigente, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse
Abusivismo	*Non trattato nella L.R. 19/2020.*			
Assetto agricolo e forestale	Art. 37	Garantire l'utilizzazione agricola del territorio limitando i processi urbanizzativi	Comunale	Suddivisione del territorio rurale in ambiti con modalità di intervento predefinite
Politiche per la casa	*Non trattato nella L.R. 19/2020.*			
Perequazione/ Compensazione	Artt. 9, 35, 36	Le previsioni contenute nei piani degli enti locali e della Regione sono attuate secondo criteri e strumenti fondati sui principi di perequazione e compensazione, al fine di assicurare maggior efficienza alla funzione pianificatoria ed un'equa ed estesa ripartizione dei	Regionale, provinciale, comunale	La perequazione urbanistica si realizza attraverso l'equa distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, come individuati e perimetrati dai piani.

		vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni di piano e nell'interesse delle comunità insediate		La compensazione urbanistica si applica all'acquisizione di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche volte ad attuare gli interventi di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Sicurezza del territorio	*Non trattato nella L.R. 19/2020.*			
Sostenibilità/ Valutazione	Artt. 5, 18	Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di protezione e di qualità dell'ambiente, gli enti locali e la Regione, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di formazione dei piani territoriali urbanistici, provvedono alla contestuale valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie scelte.	Regionale, provinciale, comunale	La Autorità competente in materia ambientale è individuata nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente per i procedimenti riguardanti la pianificazione sovracomunale e i PUG. Per gli altri piani e per le varianti al PUG l'Atorità competente è individuata dai Comuni.
Dotazioni territoriali essenziali	Artt. 41-47	Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dal complesso delle infrastrutture necessarie per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.	Comunale	Per le modalità di applicazione la legge rinvia a specifiche Linee guida che dovrà emanare la Regione
Politiche sociali	Non trattato nella L.R. 19/2020. Solo all'art. 26	La legge introduce l'obbligo di uno studio "demografico e socio-economico" preliminare alla redazione del PUG		
Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione	Art. 6, 7	Gli enti locali e la Regione, al fine di garantire il coordinamento delle rispettive azioni di governo del territorio, conformano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni e organizzazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, attraverso l'ascolto attivo delle esigenze.	Regionale, provinciale, comunale	Si esplica attraverso la istituzione di conferenze di pianificazione per l'esame e la approvazione di tutti i piani e della pubblicazione dei documenti di pianificazione in ogni fase del procedimento di formazione di tutti i piani.
Politiche energetiche	*Non trattato nella L.R. 19/2020.*			

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.

Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	*Piano Territoriale Regionale (PTR)*	Art. 19 - 21	Il Piano territoriale regionale costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico, sociale e culturale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati, nonché la valorizzazione del paesaggio.
Piano provinciale	*Piano Territoriale Città Metropolitana (PCM)*	Art. 22	Sono piani con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni. Ai sensi dei predetti piani, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane definiscono gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale
	Piano Territoriale Consortile (PTC)	Art. 22	
Piano intercomunale	*Piano Urbanistico Generale redatto in forma associata*	Art. 26	Ha gli stessi contenuti del PUG, ma riguarda il territorio di due o più comuni specificamente convenzionati
Piano comunale	*Piano Urbanistico Generale (PUG)*	Art. 25 e sgg	Il Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i comuni programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.
Piano operativo	*Non previsto: compreso nel PUG*		
Piani attuativi	*Piani Particolareggiati Attuativi*	Art. 30	I Piani particolareggiati attuativi, di seguito PPA, sono strumenti pianificatori che disciplinano le parti del territorio comunale sulle quali il PUG richiede, per la sua attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior dettaglio, previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG
Strumenti regolativi	*Regolamento edilizio*	Art. 29	Il regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo che, sulla base delle indicazioni contenute nel PUG o nei Piani particolareggiati attuativi di cui all'articolo 30, contiene la disciplina per la realizzazione degli interventi edilizi

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.

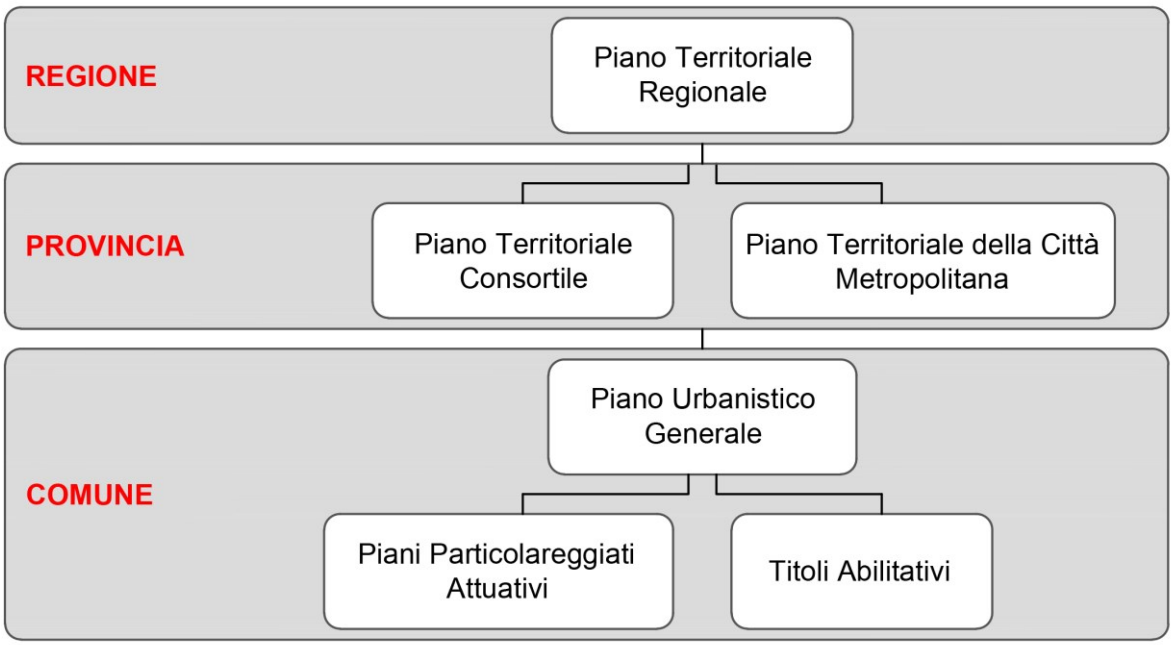

10.Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/ sottoposti
Regione	*PTR*	Assessorato Territorio e Ambiente	Presidente della Regione	5 anni	Sì	Programmatica	Orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati	Costituisce quadro di riferimento per gli atti di governo del territorio degli enti locali, degli enti gestori di aree naturali protette nonché di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul territorio.
Province o altro	*PTC*	Libero consorzio comunale	Consiglio dell'Ente	5 anni	Sì	Programmatica	I Piani territoriali consortili (PTC) sono piani con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni. Ai sensi dei predetti piani, i liberi Consorzi comunali definiscono gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale. Sono interessi di rango sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio dei comuni facenti parte del libero Consorzio.	In quanto piani strategici, strutturali e di coordinamento, costituiscono quadro di riferimento per gli atti pianificatori dei comuni e di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul territorio.

Città Metropolitana	PTCM	Città metropolitana	Consiglio dell'Ente	5 anni	Sì	Programmatica	Il piano della Città metropolitana (PCM) è un piano con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni. Ai sensi dei predetti piani, le Città metropolitane definiscono gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale. Sono interessi di rango sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio delle Città metropolitane.	In quanto piani strategici, strutturali e di coordinamento, costituiscono quadro di riferimento per gli atti pianificatori dei comuni e di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul territorio.
Comune	PUG	Comune, da solo o in forma associata	Consiglio Comunale	5 anni	Sì	Programmatica, regolativa, progettuale	È lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i comuni programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.	Il PUG specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi, in coerenza con quelli individuati nella pianificazione sovraordinata
	PPA	Comune	Giunta Comunale	5+5	No	Progettuale	Attuano le previsioni del PUG e possono contenere anche i progetti delle opere da realizzare	Sono di norma redatti in attuazione del PUG ma possono anche apportavi modifiche
	REC	Comune	Consiglio Comunale	-	Sì	Regolativa	Contiene la disciplina per la realizzazione degli interventi edilizi	Vincola la progettazione edilizia

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/Recepita/ Non prevista	Strumenti richiamati	Note
Programmazione Complessa	Non prevista	-	-
		-	-
Programmazione Negoziata	Introdotta	*Accordo di Programma*	Art. 12
		Accordi urbanistici Art. 32	Il comune può stipulare accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	**Comuni** 5.001< abitanti < 50.000	**Comuni** 50.001< abitanti < 100.000	**Comuni** 100.001< abitanti < 250.000	**Comuni** > 250.001 abitanti
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione (PdF + PUComprensoriale)	46	32	1	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione (PRG)	151	146	10	2	2
N° Piani di nuova generazione approvati	-	-	-	-	-
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione/approvazione	2	1	4	-	-

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Sono stati assimilati a Programmi di Fabbricazione alcuni Piani denominati "Piani Urbanistici Comprensoriali" redatti negli anni Settanta per i Comuni interessati dal terremoto del 1968, i cui contenuti non sono dissimili da quelli dei PdF.
Dal momento che la legge che ha introdotto i Piani di nuova generazione è stata approvata nell'agosto del 2020 i dati riportati nell'ultima riga della Tabella, riguardante i comuni che hanno in elaborazione nuovi piani, sono poco indicativi e comunque da considerare in rapida evoluzione.

Ulteriori commenti

13. Commenti utili a dettagliare ulteriormente uno o più aspetti del governo del territorio nella Regione.

Il testo della legge 19/2020 è stato organizzato secondo una chiave di lettura di tipo piramidale, che vede al vertice la definizione dei principi ispiratori di tutta l'attività pianificatoria (sussidiarietà, sostenibilità e contenimento del consumo di suolo, partecipazione, concertazione, semplificazione e flessibilità, perequazione e compensazione) e gli strumenti di concertazione necessari nell'ottica della condivisione dei processi (conferenza e accordo di pianificazione, accordo di programma).
Il modello proposto è quello che già da molti anni viene applicato in altre regioni e prevede che l'intero processo di formazione del "Piano" venga gestito, in ognuno dei suoi livelli, sia territoriale che dei singoli enti locali, attraverso i predetti strumenti di concertazione.
I principi ispiratori degli atti di governo del territorio si fondano su canoni di efficienza, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa, come anche su principi di sussidiarietà (art. 4), sostenibilità e contenimento del consumo di suolo (art. 5), partecipazione (art. 6), concertazione (art. 7), semplificazione e flessibilità (art. 8) e perequazione e compensazione (art. 9).

- Sussidiarietà e governance multilivello: vengono attribuite alla Regione, ai Liberi Consorzi ed alle Città Metropolitane le funzioni che riguardano scelte di interesse sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. Vengono attribuite ai Comuni, in riferimento alle situazioni locali, le funzioni attuative dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistico territoriale sovraordinata. Il principio della governance multilivello richiede che il ruolo centrale della Regione, quale principale soggetto interlocutore nelle politiche pubbliche di governo del territorio, venga progressivamente sostituito da un sistema di livelli di governo del territorio caratterizzato da un più ridotto ruolo della Regione, finora unico attore competente sulle questioni dello sviluppo e da una riduzione degli atteggiamenti autoritativi a favore di quelli concertativi, negoziali, contrattuali, nonché dalla scomposizione dei ruoli propositivi e gestionali nelle politiche pubbliche in un più ampio numero di attori pubblici e nella corresponsabilità di soggetti privati.
- Sostenibilità e contenimento del consumo di suolo: la Regione e gli Enti locali nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani territoriali e urbanistici, devono provvedere alla contestuale valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte pianificatorie, perseguendo la valorizzazione e la tutela del suolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di tutelare e promuovere l'attività agricola (- soprattutto l'agricoltura multifunzionale e periurbana), di conservare e valorizzare la qualità del paesaggio, di salvaguardare e risanare l'ambiente, nonché di gestire correttamente i cicli del territorio (ecologico, idrologici, energetici e dei rifiuti). La pianificazione dovrà contribuire in maniera attiva a contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico. A tal fine, ed in sintonia con analoghi provvedimenti in campo nazionale, la nuova legge urbanistica regionale assegna priorità al riuso ed alla rigenerazione del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedificato. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile vengono attuate attraverso una integrazione della pianificazione territoriale e paesaggistica regionali in un unico strumento: il Piano Territoriale Regionale con valenza paesaggistica.
- Concertazione e partecipazione: la Regione e gli Enti locali, nella formazione di piani e programmi, al fine di garantire il coordinamento delle rispettive azioni di governo del territorio, conformano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, della Copianificazione e del partenariato pubblico-privato.
- Semplificazione e flessibilità: la Regione e gli Enti locali assumono un metodo di pianificazione territoriale ed urbanistica che agevoli la predisposizione di un unico strumento pianificatorio strutturale e strategico di livello regionale e di area vasta che funga da quadro di coerenza territoriale e contenga tutte le disposizioni relative al governo del proprio territorio.
- Perequazione e compensazione: al fine di assicurare maggior efficienza e giustizia alle politiche pubbliche ed alla funzione pianificatoria, nonché un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbanistica, la nuova legge regionale prevede il ricorso alla perequazione urbanistica differenziata da realizzare attraverso la più equa ed efficace distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, individuati dai piani e può estendersi anche a tutto il territorio comunale con le opportune regolazioni. La perequazione si dovrà realizzare anche attraverso una compensazione urbanistica, paesaggistica e ambientale che agevoli la valorizzazione delle risorse.

Gli strumenti e le procedure di concertazione sono definiti dal Titolo III attraverso la conferenza e gli accordi di pianificazione (artt. 10 e 11) e l'accordo di programma (art.12).

Per l'efficacia dei sopra richiamati principi, la nuova legge urbanistica regionale individua gli strumenti attuativi di una efficace governance multilivello e di una concertazione istituzionale i cui principali strumenti sono la Conferenza di pianificazione e l'Accordo di pianificazione.

Al fine di favorire le procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Regione e gli Enti Locali convocano apposite "Conferenze di pianificazione" con la finalità di concertare un quadro conoscitivo approfondito e completo del territorio e del suo sviluppo urbanistico in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché di esprimere valutazioni condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui contenuti della pianificazione.

L'Accordo di pianificazione serve a concretizzare il consenso espresso dai rappresentanti legali delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di pianificazione, sostituendo, a tutti gli effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato, di competenza degli enti ed organi partecipanti alla conferenza.

Ai livelli della pianificazione territoriale regionale (Titolo VI), consortile e delle città metropolitane (Titolo VII), comunale (Titolo VIII, Capo I) e attuativa (Capo II) è dedicata un'ampia sezione del testo. In particolare, gli articoli 19, 20 e 21 richiamano rispettivamente i contenuti, gli effetti sugli atti di pianificazione di rango inferiore e il procedimento di formazione del PTR. Esso costituisce strumento di programmazione e quadro di riferimento per i piani degli Enti locali, alle cui previsioni prevalenti questi ultimi devono adeguarsi.

Secondo questi principi e per la necessità di dare evidenza al tema ancora irrisolto della pianificazione di area

vasta, la legge, all'interno della rubrica dei livelli di pianificazione, presenta una impostazione di tipo gerarchico, che individua nella pianificazione territoriale regionale lo strumento cardine di programmazione delle strategie di governo del territorio.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si configura essenzialmente come strumento di carattere strategico che definisce le finalità generali, gli indirizzi e le scelte in materia di governo del territorio a scala regionale; attraverso tale strumento la Regione, da mero controllore finale delle scelte di pianificazione dei comuni, diventa soggetto attivo della pianificazione. A titolo esemplificativo, tra le linee di indirizzo il PTR potrà dare le prime direttive sulla localizzazione delle discariche e degli impianti di trattamento connessi, sulle nuove direttrici di rete energetiche, sui siti non idonei alle fonti di energia rinnovabili, sugli indirizzi strategici di protezione civile, sul piano della portualità turistica, sul piano regionale dei trasporti, sul piano del dissesto idrogeologico, sul piano dei parchi, sui piani dei vincoli dei Beni Culturali, sul Piano Forestale.
Il PTR, insieme agli strumenti della pianificazione di vasta area costituiti dai piani consortili (PTC) e delle città metropolitane (PCM), assumono valenza strategica e dettano gli indirizzi generali delle politiche di sviluppo regionale, nei settori del turismo, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, dell'agricoltura, della pesca, per poi facilitare, orientare, supportare gli Enti Locali attraverso il Sistema Informativo Territoriale regionale (S.I.T.R.) ed esaltarne le potenzialità. Tale strumento che risulta essenziale per una corretta ed univoca condivisione dei dati adeguatamente implementato nelle funzioni operative deve diventare il supporto territoriale georeferenziato anche per la relazione annuale sullo stato del territorio e dell'ambiente.
Per le finalità sopra enunciate, strumento principale diventa il Piano Urbanistico Generale comunale (PUG). È con tale documento che è possibile determinare la fisionomia reale delle città e del loro sviluppo, attraverso la suddivisione del territorio comunale in ambiti territoriali, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la definizione di fabbisogni insediativi, la disciplina della mobilità di cose e persone, la previsione delle aree per fini pubblici e, soprattutto, i principi di coesione della popolazione nel sociale.
In particolare, il Piano Territoriale Regionale costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo di medio-lungo termine con le quali la Regione orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati, nonché la conservazione e valorizzazione del paesaggio.
La riforma dell'architettura istituzionale regionale per il governo efficace del territorio prevede, inoltre, la redazione di piani territoriali di area vasta: per le Città Metropolitane (PCM) o per i Liberi Consorzi (PTC) orientati alla proposizione di direttive, indirizzi e azioni di coordinamento della pianificazione attraverso la definizione degli obiettivi generali relativi all'assetto ed alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango metropolitano o sovracomunale.
Il livello comunale della pianificazione territoriale è disciplinato dagli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II del Titolo VIII che richiamano, rispettivamente, le procedure di formazione ed approvazione del "Piano urbanistico generale comunale (PUG)" (Capo I, artt. 25 e 26) e i contenuti e le procedure di formazione dei "Piani particolareggiati attuativi (PPA)" (Capo II artt. 28 e 29). Il citato Capo I richiama anche i contenuti ed il procedimento di definizione del "Regolamento edilizio comunale" (REC) (art. 27), come elemento costitutivo del piano urbanistico ancorché da approvare con procedura separata.
La struttura del Piano Urbanistico Generale (PUG), è stata innovata unificando la fase delle Direttive Generali con quella dello schema di Massima nel nuovo Documento Preliminare, al quale si può attribuire anche un ruolo immediatamente operativo per alcune parti del territorio (art. 26). Fin dall'approvazione di questo Documento preliminare il piano ha valore cogente, seppur per alcune parti di territorio, offrendo ampi margini per un'attuazione diretta della pianificazione coerente e regolamentata.
La nuova modalità di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), seguendo il principio di sussidiarietà, semplifica la procedura attraverso la conferenza di pianificazione direttamente convocata al livello locale. Questa innovazione è determinante per accelerare i tempi di approvazione dei piani. (artt. 10 e 26).
Nel contesto del Capo III del Titolo VIII, i temi della rigenerazione e riqualificazione urbana (art. 30), del contenimento del consumo di suolo (art. 31) e della perequazione e compensazione (art. 32, 33 e 34), anche riferita alla trasformazione di comparti edificatori (artt. 36 e 37), costituiscono, insieme alla disciplina del territorio rurale (art. 35), argomenti di particolare attenzione soprattutto con riferimento ai principi della perequazione e del trasferimento dei diritti edificatori, nell'ottica anche del recupero e della riconversione degli immobili fatiscenti non più utilizzabili per le finalità originarie.
La nuova legge urbanistica regionale assume la rigenerazione urbana non come una semplice locuzione lessicale che definisce approcci e modalità complesse e utilizzate con successo in numerose esperienze urbane in Italia e in Europa, ma la definisce e la norma come una procedura ed uno strumento urbanistico in gradi di essere, a seconda delle circostanze, un attivatore dei processi generali di sviluppo urbanistico a partire dalla riattivazione della qualità di una parte del territorio, o uno strumento attuativo complesso in gradi di generare risultati sia nel campo dello spazio fisico che in quelli economici, sociali e culturali, indispensabili per la attuazione e sostenibilità delle scelte urbanistiche e delle norme generali dei piani. La rigenerazione urbana, nelle modalità prevista dalla legge regionale, riconnette la necessaria integrazione tra piano e progetto, tra norma e forma.